

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19

Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID.

Ass. : 530001 UOD Affari giuridico-legali

Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

DATA DI ARRIVO	22 LUG. 2015
PRESELA DI CARICO	22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	3001 01 02 03 04
INDICANTE DEL SETTORE	ROU...

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 Uffici di Presidenza e Collaborazione del Presidente
 GARINETTO

Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U

Fascicolo VARIE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

14 LUG 2015

UOD 01-02-04-05-06-07-08

UOD 03-09-10-11-12-13-14

Firma

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del
Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attribuendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a c), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il riconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un paradigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituita dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminazione dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € _____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UI, del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosiddette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara